

## CRITERI DI AMMISSIONE/NON AMMISSIONE DELL'ALUNNO/A DI SCUOLA SECONDARIA ALLA CLASSE/CICLO SCOLASTICO SUCCESSIVA/O

Il Dlgs. 62/2017 "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato", all'art. 6 "Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado ed all'esame conclusivo del primo ciclo" recita che:

- (comma 2) Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.
- (comma 3) Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.
- (comma 5) Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno. Considerato quanto indicato dalle norme di legge, il Collegio dei Docenti, tenutosi il 19 dicembre 2018 ha deliberato che il Consiglio di Classe, nel decidere la non ammissione di un/a alunno/a alla classe successiva o all'esame di Stato, tiene conto delle seguenti circostanze:
- 1) numerose lacune in diverse discipline, tali da pregiudicare il futuro successo formativo;
- 2) esiti non apprezzabili in seguito alle attività di recupero o alle strategie adottate per il miglioramento dei livelli di apprendimento;
- 3) considerazione che la ripetenza possa aiutare l'alunno a recuperare le lacune riscontrate;
- 4) considerazione che l'inserimento in un nuovo contesto possa favorire l'apprendimento in modo positivo e costruttivo;
- 5) mancata frequenza dei ¾ del monte ore annuo personalizzato;
- 6) provvedimento disciplinare di esclusione dallo scrutinio.

